



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Presidenza

Il Presidente

visto l'art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 33, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale dispone che "Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al Giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile";

ritenuta l'opportunità di evitare onerose attività processuali nonché incumbenti di cancelleria (quali la digitalizzazione dei fascicoli penali) che potrebbero risultare inutili in ipotesi di disinteresse della parte civile alla prosecuzione del giudizio (già in diversi casi constatata all'esito di informali consultazioni con i legali), dovendosi a tal proposito richiamare quanto precisato nella relazione illustrativa al DLs 150/22 in ordine alla ratio ispiratrice della modifica normativa consistente nel <<risparmio di risorse nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria dell'impugnazione>>;

ritenuta altresì l'opportunità di garantire la miglior tutela delle esigenze difensive della parte civile quanto alla prospettazione della domanda risarcitoria mediante la redazione di un atto di riassunzione che, in mancanza di precise indicazioni normative, deve intendersi disciplinato, in via analogica, alla stregua degli istituti processuali già esistenti;

considerato necessario definire le modalità operative per la gestione dei fascicoli processuali interessati dalla suddetta disposizione, e valutata l'esigenza di disciplinare in modo uniforme la procedura da seguire sia con riferimento agli adempimenti della Cancelleria penale che della Cancelleria civile;

considerata quindi l'opportunità di subordinare l'iscrizione a ruolo della causa all'istanza di parte e l'opportunità di comunicare alle parti il termine perentorio di tre mesi previsto per la riassunzione decorrente dalla comunicazione stessa;

sentiti i Presidenti coordinatori delle sezioni civili e penali;

sentito il Dirigente amministrativo;

sentiti il Direttore Amministrativo responsabile dell'area penale e il Direttore Amministrativo responsabile dell'area civile;

DISPONE

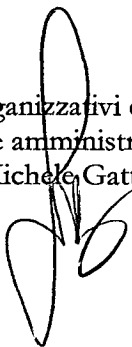
che, nel caso di impugnazione proposta per i soli interessi civili, quando il giudice penale emette un'ordinanza ai sensi dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p. che dichiara la prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile, vengano osservate le seguenti modalità operative:

1. la Cancelleria penale, avvisa le parti della decorrenza del termine di tre mesi per la riassunzione notiziando le stesse del fatto che il fascicolo è custodito presso la Cancelleria penale; eseguiti gli adempimenti conseguenti all'emanazione dell'ordinanza ex art.573 cpp, detiene in custodia il fascicolo fino all'eventuale comunicazione, da parte della Cancelleria civile, di avvenuto deposito di istanza di riassunzione, o di avvenuto decorso del termine di tre mesi per la riassunzione;
2. la Cancelleria civile, successivamente alla presentazione dell'istanza di riassunzione, effettua la comunicazione di cui sopra alla Cancelleria penale, e quindi procede all'iscrizione a ruolo della causa tramite il sistema informativo SICID, avendo cura di specificare in questa fase, ai soli fini tecnici, che il contributo unificato è prenotato a debito. Sarà cura del difensore indicare nell'atto riassuntivo che il contributo unificato non deve essere pagato dalla parte civile ma deve essere prenotato a debito a cura della Cancelleria secondo i principi fissati dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale ultimo adempimento sarà curato dalla Cancelleria penale.
3. Decorso il termine di riassunzione senza alcuna attività della parte, la Cancelleria civile comunica alla Cancelleria penale che il suddetto termine è scaduto e che nulla risulta a SICID; la Cancelleria penale restituisce quindi il fascicolo al tribunale di provenienza;
4. In ipotesi di riassunzione, invece, e decisione nel merito da parte del giudice civile, la cancelleria civile, attestata l'irrevocabilità, restituisce alla cancelleria penale il provvedimento ed il fascicolo processuale per i successivi adempimenti.

I Direttori Amministrativi responsabili dell'area penale e dell'area civile predisporranno un registro di comodo, informatico, condiviso dalle due cancellerie al fine di gestire i rispettivi adempimenti e la trasmissione dei fascicoli.

Si comunichi il presente provvedimento a tutto il personale delle Cancellerie penale e civile, nonché ai magistrati delle rispettive sezioni; si comunichi ai COA, si pubblichi su sito web della Corte d'Appello di Bologna.

Per gli aspetti organizzativi della Cancelleria
Il dirigente amministrativo
Fausto Michele Gattuso



Il Presidente FF

Giuseppe De Rosa

